

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Zarro Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4
Senatori Mancino ed altri: Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (2966)	3	Disegno di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):	
Martino Guido, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2767)	5
Binelli Gian Carlo	3, 4	Martino Guido, <i>Presidente</i>	5, 6
Bruni Francesco	3	Biasi Mario, <i>Relatore</i>	5
Diglio Pasquale	4		
Rabino Giovanni Battista, <i>Relatore</i>	3, 5		

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1988

	PAG.		PAG.
Bruni Francesco	6	birra in Italia (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2792) ...	6, 8
Diglio Pasquale	6	Martino Guido, <i>Presidente</i>	8
Montecchi Elena	6	Bruni Francesco	8
Sanese Nicola Maria, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	6	Crescenzi Ugo, <i>Relatore</i>	7
Toma Mario	6	Pellizzari Gianmario	8
Disegno di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):		Sanese Nicola Maria, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	7
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della		Toma Mario	8
		Torchio Giuseppe	8

La seduta comincia alle 10,30.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Mancino ed altri: Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: « Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 luglio 1988.

Ricordo che nella seduta del 29 luglio scorso, nel rinviare il seguito della discussione del provvedimento, avevo preannunciato un'audizione con i rappresentanti dell'Ente.

Dal momento che l'audizione ha avuto luogo, e che la nostra Commissione ha acquisito una relazione dell'Ente interessato, invito il relatore e i colleghi ad esprimere un parere alla luce di tali novità.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Confermo le osservazioni contenute nella relazione da me svolta nella seduta del 28 luglio scorso.

GIAN CARLO BINELLI. Ritengo che sia utile un rinvio del seguito della discus-

sione considerato che nel corso dell'audizione svolta si sono rivelati fondati i timori che erano stati in precedenza manifestati. Ci troviamo, infatti, in presenza di un progetto di legge avente una propria finalizzazione, ma i cui fondi sono in pratica diretti a finalità diverse.

Ad avviso del gruppo comunista è necessario approfondire non solo il contenuto stesso del provvedimento, ma anche gli effetti che deriveranno dalla sua approvazione. Dobbiamo, quindi, procedere in due direzioni: rendere formalmente e sostanzialmente corretta la finalizzazione delle risorse e approfondire le implicazioni successive all'approvazione o alla non approvazione del testo.

FRANCESCO BRUNI. Ritengo che l'audizione svoltasi abbia chiarito molti aspetti concernenti il funzionamento dell'Ente. In particolare, è stato sottolineato come quest'ultimo in realtà tragga le proprie entrate dal rimborso delle spese riguardanti i lavori realizzati, non avendo una propria capacità impositiva, per cui le difficoltà nate dal proseguimento dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno e dalla legge n. 64 del 1986 hanno impedito all'Ente di attuare i progetti e, conseguentemente, di recuperare quelle spese di carattere generale indispensabili al proprio funzionamento.

È stato altresì rilevato che l'Ente ha recentemente elaborato un complesso di progetti; pertanto, si rende opportuno un recupero delle somme necessarie per coprire le spese di progettazione.

Inoltre, credo che non sia possibile da parte nostra fare il processo alle intenzioni: il provvedimento, che considero sostanzialmente valido, destina i fondi ad una certa finalizzazione; spetterà poi agli

organi di controllo la verifica dell'utilizzo dei fondi stessi.

Tuttavia, poiché credo che sia giusto che ogni gruppo, compreso quello democristiano, possa avere l'opportunità di approfondire ulteriormente la questione, concordo con la proposta di rinvio del seguito della discussione. Vorrei però sottolineare che la presentazione di emendamenti potrebbe allungare i tempi di approvazione del provvedimento.

PASQUALE DIGLIO. Dall'audizione si è potuto rilevare che l'impostazione tecnico-finanziaria della gestione dell'Ente conduce sostanzialmente ad un'operazione di patrimonializzazione dell'Ente stesso, attraverso la quale esso dovrebbe ricevere un ulteriore sviluppo. Inoltre, l'Ente incontra difficoltà di gestione determinate soprattutto da oneri di carattere finanziario. Dobbiamo ricordare che strumentalmente questo organismo fornisce una serie di prestazioni di carattere tecnico-progettuale interregionale, in quanto abbraccia tre regioni.

Pertanto, poiché ritengo che occorra riflettere in ordine al ruolo dell'Ente, al modo in cui riequilibrarne la gestione, al rapporto con le regioni, mi dichiaro favorevole ad un rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

MARIO CAMPAGNOLI

GUIDO MARTINO. Alle considerazioni già svolte dai colleghi vorrei aggiungere innanzitutto che l'approvazione odierna del provvedimento sarebbe possibile, in considerazione dell'ampio consenso che su di esso si è registrato al Senato.

Debbo tuttavia sottolineare che la costituzione del parco progetti dell'Ente a mio avviso non sembra giustificare interamente la normativa al nostro esame; se il nostro senso di responsabilità vorrà giungere fino in fondo, ciascuno di noi chiederà a se stesso di prendere visione degli atti allegati alla relazione fornitaci dal direttore generale.

Pertanto, allo scopo di approfondire un aspetto che ritengo sostanziale per l'espressione di un voto di concreta consapevolezza, mi sembra idoneo il rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GUIDO MARTINO

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nel corso di questa breve discussione mi sembra siano emerse varie questioni. Per quanto riguarda quella di ordine procedurale sollevata dall'onorevole Binelli, credo si possa senz'altro accogliere la richiesta di rinvio. Vorrei ricordare all'onorevole Binelli che ci troviamo di fronte ad una iniziativa parlamentare, non governativa ...

GIAN CARLO BINELLI. Questa è un'aggravante.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prendendo atto della discussione svoltasi stamane in Commissione, va osservato che i gruppi hanno risolto positivamente la questione relativa alla concessione dei fondi e concentrano ora, opportunamente, la loro attenzione sull'utilizzazione finale delle risorse da assegnare. Per esempio, l'onorevole Diglio si è riferito alla patrimonializzazione dell'Ente ed alla necessità di dotare quest'ultimo di strutture che consentano di fornire servizi più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze.

È stata altresì espressa, da alcuni, la preoccupazione che i fondi non vengano utilizzati per investimenti, ma per ripianare debiti. Al riguardo, l'onorevole Bruni ha osservato che la proposta di legge al nostro esame prevede l'assegnazione di fondi, mentre la verifica della loro utilizzazione spetterà agli organi di controllo.

In proposito, ritengo che sia preferibile trasferire eventuali proposte emendative in un ordine del giorno con il quale

si impegni il Governo a perseguire determinate finalità, visto che i fondi assegnati potrebbero essere utilizzati in vari modi.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di rinvio del seguito della discussione della proposta di legge al nostro esame. Tuttavia desidero sollecitare una rapida conclusione del suo *iter* legislativo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla prossima settimana.

Discussione del disegno di legge: Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 maggio 1988.

L'onorevole Biasci ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO BIASCI, *Relatore*. Con il disegno di legge al nostro esame si intende definire una nuova disciplina della produzione e del commercio dello strutto, per corrispondere ad esigenze di stabilità e lunga conservazione del prodotto.

L'estrazione dei grassi animali viene effettuata sia per fusione a umido, sia per fusione a caldo, o a secco. Nel primo caso la fusione avviene con impiego di acqua calda o di vapore in maniera diretta, nel secondo caso per riscaldamento con acqua o con vapore in maniera indiretta.

Con il provvedimento al nostro esame viene riservata la denominazione di « strutto vergine » al prodotto ottenuto per fusione a umido esclusivamente dai tessuti adiposi del maiale, senza raffinazione, di « strutto » a quello ricavato con lo stesso tipo di fusione, ma sottoposto a processi di raffinazione, ed infine di « grasso suino non commestibile » ai prodotti estratti con altri procedimenti.

Il provvedimento, inoltre, prevede che le caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie delle materie prime e dei due tipi di strutto, le condizioni di lavorazione e di conservazione, i trattamenti consentiti nella raffinazione, nonché le modalità necessarie ad informare i consumatori vengano stabiliti con un apposito decreto del ministro dell'industria, di concerto con i ministri della sanità e dell'agricoltura.

In sostanza, viene introdotto come obbligatorio il procedimento di fusione a umido; tuttavia, poiché la maggioranza delle aziende attualmente adotta il sistema della fusione a secco, viene concesso un periodo di diciotto mesi per adeguare gli impianti di produzione. Fino a che gli impianti non saranno sostituiti, la confezione del prodotto ottenuto col vecchio procedimento a secco dovrà recare l'indicazione: « fusione a secco ».

Al fine di definire una corretta disciplina della produzione e del commercio dello strutto, ritengo utile ascoltare i produttori del settore in particolare in relazione ai problemi derivanti dalla modifica degli impianti.

Desidero infine precisare che il provvedimento in materia presentato nel corso della passata legislatura prevedeva la fusione a secco, ma, durante la discussione in Commissione, venne ritenuta preferibile la fusione a umido per le maggiori garanzie che quest'ultimo procedimento offre al consumatore. Tuttavia, il processo di produzione a secco non è da ritenersi inaccettabile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ELENA MONTECCHI. Il gruppo comunista condivide la proposta del relatore di svolgere audizioni degli operatori interessati e chiede pertanto il rinvio della discussione del disegno di legge al nostro esame.

PASQUALE DIGLIO. In primo luogo, convengo sulla proposta di rinvio per procedere ad alcune audizioni che ci consentiranno di approfondire la materia di cui ci stiamo occupando. In secondo luogo, ritengo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che solo apparentemente sembra marginale, ma che in realtà porta ad una svolta degli indirizzi che dovremo seguire in futuro rispetto ai problemi di tutela degli alimenti.

Infatti, se venisse approvato il testo che ci è stato proposto, si correrebbe il rischio di avallare una più ampia utilizzazione di alcuni prodotti in maniera certamente contraria alla difesa del consumatore.

Per questi motivi ritengo che l'ulteriore approfondimento debba avvenire in seno ad un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Alle osservazioni dei colleghi desidero aggiungerne un'altra: mi chiedo se nel merito sia stata fatta una comparazione con la legislazione europea del settore, perché non sarebbe congruo portare a compimento un atto legislativo nel momento epocale che attraversiamo e che porterà alle soluzioni del 1992.

NICOLA MARIA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero ricordare alla Commissione che il provvedimento in questione è stato oggetto di una diffusa attenzione da parte delle Camere, in quanto già nella scorsa legislatura entrambi i rami del Parlamento ebbero modo di occuparsene. Anche all'inizio della X legislatura il Senato ha affrontato la questione con una serie di audizioni e di confronti con le legislazioni di altri paesi.

Ho ritenuto opportuno fornire tali notizie al fine di agevolare il lavoro che questa Commissione si appresta a svolgere.

Come giustamente ha osservato l'onorevole Diglio, si tratta di una materia solo apparentemente marginale che, invece, introduce precedenti che si ripercuoteranno in altri settori.

Aggiungo che da parte dei produttori vi è la preoccupazione di vedere prima o poi chiarito l'orientamento del legislatore per evitare un trascinarsi della questione che ormai dura da diversi anni, anche al fine di garantire la tutela del consumatore.

A nome del Governo, dichiaro di non avere riserve sulla proposta e comunico che metterò a disposizione tutto il materiale già raccolto, con la raccomandazione che si giunga in tempi brevi alla conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge.

FRANCESCO BRUNI. A nome del gruppo democratico cristiano, concordo sulla proposta di costituzione di un comitato ristretto.

MARIO TOMA. Anch'io, a nome del gruppo comunista, concordo su tale proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituire un comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

(È approvata).

Mi riservo di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 agosto 1962,

n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia», già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1988.

L'onorevole Crescenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

Ugo CRESCENZI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame riproduce il testo già approvato dal Senato nella IX legislatura, salvo una modifica all'articolo 1 laddove si dice che « il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato ».

Il precedente testo del Governo prevedeva invece una percentuale massima del 35 per cento. Non credo che la Commissione agricoltura possa accogliere questa modifica, in quanto è vero che essa tende ad abbassare in maniera sensibile i costi della produzione (dal 5 al 10 per cento), ma è anche vero che la normativa si adegua alle direttive CEE.

Mi permetto, tuttavia, di sottolineare che da tale norma consegue uno scadimento qualitativo chiaramente dimostrato per percentuali superiori al 25 per cento.

A mio giudizio, è necessario esprimere un parere negativo su tale articolo perché la sua approvazione contrasterebbe, anche dal punto di vista mercantile, con quegli obiettivi di qualità che vogliamo imprimere a tutta la produzione agricola italiana. In sostanza, l'aumento della percentuale costituirebbe una differenziazione, ma non una barriera — come sostiene qualcuno — all'interno del mercato, il quale può benissimo accogliere, con opportuni sostegni, prodotti di qualità superiore rispetto a quelli ordinari.

Desidero fare alcune osservazioni in merito agli articoli 4 e 7 del disegno di legge al nostro esame. L'articolo 4 rinvia la definizione delle caratteristiche analitiche e degli altri requisiti dei diversi tipi di birra ad un decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato. Analogamente, l'articolo 7 prevede la possibilità di modificare l'articolo 12 della legge del 1962 mediante un decreto dei ministri già menzionati. A mio avviso, in entrambi i casi sarebbe utile aggiungere il ministro dell'agricoltura.

NICOLA MARIA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero dare alla Commissione alcune notizie in merito al provvedimento al nostro esame, del quale si è già occupata la Commissione attività produttive. Si tratta di un provvedimento sollecitato da esigenze di perequazione a livello comunitario.

La sostituzione del malto d'orzo con altri cereali crudi non comporta alcun cambiamento dal punto di vista della produzione agricola, ma interessa esclusivamente l'imprenditore industriale che produce birra. Attualmente, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo possono produrre birra contenente una percentuale massima del 40 per cento di cereali diversi dall'orzo. Germania e Grecia, in passato, hanno posto alcuni ostacoli all'importazione di birra con tali limiti di sostituzione. Regno Unito, Irlanda e Danimarca — che sono i principali produttori di birra — non hanno alcun limite: i produttori devono comunque indicare nelle etichette la percentuale di cereali diversi dall'orzo contenuta nel prodotto.

È chiaro che, in tale situazione, la produzione italiana, soggetta ad un limite di sostituzione del 25 per cento, è fortemente handicappata.

Possiamo lasciare le cose come stanno, ma dobbiamo ricordare che siamo l'unico paese in Europa ad avere un limite così ristretto di sostituzione del malto d'orzo con altri cereali.

Come sottolinea l'articolo 2 del testo al nostro esame, si possono attribuire ai prodotti diverse denominazioni, non escludendo, quindi, la possibilità di produrre birra con percentuali ridottissime di cereali diversi dall'orzo; tuttavia, in questi casi si tratterà di birre pregiate con un diverso mercato e con diversi prezzi.

Per concludere, chiedo alla Commissione di approfondire bene il problema relativo alla capacità dei produttori italiani di birra di competere nell'ambito del mercato europeo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO BRUNI. Ringrazio il relatore ed il sottosegretario per aver sottoposto alla nostra attenzione i diversi problemi connessi con il provvedimento al nostro esame. Il relatore ha sottolineato gli aspetti concernenti la qualità del prodotto (ricordo che in questa Commissione abbiamo già discusso problemi analoghi in merito alle diverse percentuali di grano duro per la produzione della pasta). Il rappresentante del Governo, invece, ha sottolineato l'importante aspetto della produzione nazionale di birra in rapporto al mercato europeo.

Credo che, analogamente a quanto abbiamo deciso poco fa in ordine al disegno di legge sullo strutto, anche in questo caso sia necessario un approfondimento da parte nostra. Propongo, pertanto, che si costituisca un comitato ristretto e che eventualmente si proceda nel più breve tempo possibile allo svolgimento di audizioni.

MARIO TOMA. Nel corso della discussione sono emerse con chiarezza da un lato l'estrema preoccupazione — che noi condividiamo — del relatore circa la difesa della qualità del prodotto, dall'altro un'esigenza di adeguamento alle norme comunitarie. Proprio per questo anche il gruppo comunista considera opportuno un ulteriore approfondimento e aderisce alla proposta dell'onorevole Bruni di costituire un comitato ristretto e di procedere ad eventuali audizioni.

GIUSEPPE TORCHIO. Vorrei fare una valutazione di carattere generale. A livello comunitario abbiamo un prelievo sui cereali che si estende al mais, produzione non eccedentaria. Nel momento in cui andassimo a comprimere (ultimi in Europa, come afferma il sottosegretario Sanese) la percentuale di malto, evidente-

mente ci muoveremmo in direzione opposta rispetto alla necessità comunitaria di utilizzare una maggiore quantità di orzo, cereale sul quale scatta il discorso del prelievo. Mi sembrano quindi legittime le proposte degli imprenditori del settore al riguardo; però si dovrà prevedere un maggiore utilizzo di cereali che non sono eccedentari rispetto all'orzo.

GIANMARIO PELLIZZARI. Chiedo al rappresentante del Governo se le preoccupazioni manifestate in ordine al settore industriale giustifichino questo tipo di ragionamento. Se ho ben compreso le affermazioni del sottosegretario, in Europa esiste una disparità di situazioni. Per malto evidentemente si intende un infuso di cereali più acqua, al quale poi si aggiunge il luppolo, il quale conferisce una certa gradazione alcolica alla birra. Se decidiamo di adottare una norma che sia la più favorevole possibile, non capisco per quale motivo dobbiamo introdurre limiti, quando per esempio in Gran Bretagna, grande produttrice di birra, non è previsto alcun limite.

Se, invece, vogliamo ricollegarci alla sentenza della Corte di giustizia della CEE nei confronti di Germania e Grecia, dobbiamo addivenire ad una uniformità di regolamentazione a livello comunitario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituire un comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

(È approvata).

Mi riservo di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
